



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE
CLASSE L-16**

A.A. 2024/2025

Rev. CoCdS del 10/05/2024

Denominazione del Corso di Studio: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
Classe di appartenenza: L-16
Durata: 3 anni
Struttura di riferimento: Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Dipartimento di riferimento: Scienze Politiche e Sociali
Sede didattica: Campus Sant'Ignazio e Campus Aresu
Coordinatrice: Prof. Luca Pantaleo
Sito web: https://www.unica.it/unica/it/crs_2_67.page
Lingua di erogazione della didattica: italiano
Modalità di erogazione della didattica: convenzionale e blended
Accesso: libero
Posti riservati studenti non comunitari: 10



Sommario

Art. 1 Premesse e finalità	3
Art. 2 Organi del Corso di Laurea	3
Art. 3 Obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea e descrizione del percorso formativo	4
Art. 4 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	4
Art. 5 Tipologia delle attività didattiche.....	4
Art. 6 Percorso formativo	6
Art. 7 Docenti del Corso	7
Art. 8 Programmazione degli accessi	7
Art. 9 Requisiti e modalità dell'accesso.....	7
Art. 10 Iscrizione al Corso di Laurea	8
Art. 11 Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi.....	8
Art. 12 Tirocini e Progetto “Tesi-tirocinio”	9
Art. 13 Crediti formativi.....	10
Art. 14 Propedeuticità	10
Art. 15 Obblighi di frequenza.....	10
Art. 16 Conoscenza della lingua straniera.....	10
Art. 17 Verifiche del profitto	11
Art. 18 Personalizzazione del piano di studi.....	12
Art. 19 Periodo di studi all'estero.....	12
Art. 20 Riconoscimento di crediti per abilità professionali.....	13
Art. 21 Orientamento e tutorato.....	14
Art. 22 Prova finale	14
Art. 23 Valutazione delle attività didattiche	16
Art. 24 Assicurazione della qualità.....	16
Art. 25 Trasparenza. Modalità di trasmissione delle informazioni agli studenti	16
Art. 26 Diploma supplement	17
Art. 27 Contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio	17
Art. 28 Norme finali e transitorie.....	18

Art. 1

Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea in conformità all'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà di insegnamento e nel rispetto dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, in base al D.M. 270/2004, allo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento carriere amministrative degli studenti, alla l. 264/1999, relativa alla programmazione degli accessi e alle altre leggi in materia.
2. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le attività del CdS in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione.

Art. 2

Organi del Corso di Laurea

1. Sono organi istituzionali del Corso di Laurea:

- a) il Consiglio, composto ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, competente per le funzioni indicate dall'art. 44 dello Statuto, dalle leggi in vigore e dai regolamenti di Ateneo in materia di didattica, in particolare il Regolamento didattico d'Ateneo e il Regolamento per le carriere amministrative degli studenti;
- b) il Coordinatore, competente per le funzioni indicate dall'art. 45 dello Statuto, gli altri adempimenti previsti dalle leggi in vigore e dai regolamenti di Ateneo in materia di didattica, in particolare il Regolamento didattico d'Ateneo e il Regolamento per le carriere amministrative degli studenti. Il Coordinatore verifica che la gestione dell'assicurazione della qualità (AQ) attuata dal Corso di Laurea produca adeguata fiducia alle parti interessate interne ed esterne e che i requisiti per l'AQ siano soddisfatti; sovrintende alla redazione della SUA-CdS; organizza la consultazione delle parti interessate, con particolare riferimento agli studenti, per la predisposizione dell'offerta formativa; è responsabile della stesura del rapporto di riesame (cfr. documenti ANVUR-AVA);
- c) la Commissione di auto-valutazione (CAV) svolge le funzioni della Commissione di gestione dell'assicurazione della qualità (AQ) previste dalle leggi in materia e dagli atti ad esse collegati, fra cui i documenti ANVUR-AVA; le funzioni stabilite dal Senato accademico con la delibera n. 44 del 22 aprile 2013 e nella relazione del PQA del 2013. In particolare: propone l'organizzazione e le relative funzioni, responsabilità e tempistiche per l'AQ del Corso di Laurea; verifica il rispetto delle condizioni per l'accreditamento periodico del Corso di Laurea; verifica e valuta gli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Laurea; verifica ed analizza approfonditamente la coerenza degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso di Laurea; effettua il monitoraggio dei dati riguardanti gli studenti e propone azioni di miglioramento; compila la SUA-CdL per le parti di competenza, redige il rapporto di riesame periodico;
- d) Referente per la qualità.

2. È organo funzionale del Consiglio il Comitato di indirizzo.

3. Il Consiglio potrà individuare ulteriori e differenti strutture funzionali con l'incarico di analizzare e istruire le attività relative a specifiche funzioni del Consiglio.

Art. 3

Obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea e descrizione del percorso formativo

1. Il Corso propone contenuti moderni, dove le diverse discipline si integrano per costruire una mentalità aperta all'apprendimento, idonea ad applicare e sviluppare le più avanzate risorse cognitive e di intervento offerte dalle discipline giuridiche, economiche, statistiche, sociologiche, storiche. Il Corso forma una professionalità in grado di ragionare per progetti e per obiettivi, di usare gli strumenti di valutazione, di gestire le regole dell'amministrazione e i suoi processi di digitalizzazione.
2. Il Corso offre una formazione multidisciplinare, idonea a preparare professionalità impiegabili nell'ambito delle moderne organizzazioni e amministrazioni. La dimensione professionalizzante del percorso è valorizzata specialmente nei laboratori di carattere applicativo e nel tirocinio. L'obiettivo è la formazione di una figura professionale capace di operare nelle amministrazioni pubbliche o nelle organizzazioni private con competenze trasversali, di ragionare per progetti e per obiettivi e di lavorare in équipe, in un sistema nel quale la logica dei controlli interni è funzionale alla razionalizzazione dell'organizzazione e alla qualità dei processi e delle prestazioni.

Art. 4

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il laureato ha le competenze per lavorare nelle organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali, quale risorsa preziosa ai fini della valutazione delle politiche degli investimenti e della gestione, del controllo e dell'implementazione delle politiche di intervento pubblico. Grazie all'impronta marcatamente interdisciplinare del percorso formativo, può collocarsi proficuamente in contesti di lavoro che richiedono competenze di base in materia giuridica e di analisi dei processi organizzativi e sociali. Ha le competenze di base necessarie alla preparazione per i concorsi per la pubblica amministrazione con un'ampia scelta di specializzazioni.

Art. 5

Tipologia delle attività didattiche

1. Le attività formative sono:
 - a) di base (A);
 - b) caratterizzanti (B);
 - c) affini o integrative (C);



- d) a scelta dello studente (D);
- e) prova finale (E);
- f) ulteriori attività formative (F): ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, tirocini formativi e di orientamento, altre conoscenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro.

https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_4.page Le attività formative che compongono il piano di studi sono articolate in:

- a) insegnamenti obbligatori;
- b) insegnamenti in alternativa;
- c) laboratori;
- d) attività formative a scelta dello studente (esami, seminari, ulteriori laboratori, anche esterni, e iniziative accreditate);
- e) tirocinio;
- f) prova finale.

3. Al fine di favorire l'approfondimento delle conoscenze acquisite tramite gli insegnamenti, il piano di studi prevede 12 crediti formativi universitari per laboratori, e contempla 8 laboratori, ciascuno attributivo di 3 crediti formativi universitari, fra i quali gli studenti dovranno obbligatoriamente sceglierne e frequentarne almeno quattro.

4. Il piano di studi prevede 18 crediti formativi universitari per attività formative a scelta dello studente, consistenti in esami, seminari, ulteriori laboratori, anche esterni, e altre iniziative accreditate. Gli esami a scelta sono individuati tra quelli impartiti nei Corsi di Laurea dell'Ateneo di Cagliari, e devono avere contenuti coerenti con gli obiettivi formativi. Gli esami relativi agli insegnamenti impartiti nella Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche sono considerati coerenti con il percorso formativo del Corso di Laurea: i relativi crediti saranno attribuiti d'ufficio. Qualora l'esame sia individuato al di fuori di quelli impartiti nella Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, lo studente, prima di sostenerlo, dovrà presentare apposita istanza al Consiglio di Corso di Laurea, inviandola al referente delegato dal Consiglio di Corso e allegandovi il programma. Non è possibile ripetere un esame già superato.

5. I crediti a scelta da esami, seminari, laboratori e altre attività formative possono essere acquisiti fin dal primo anno di corso.

6. Le altre attività formative a scelta individuate fra quelle organizzate e proposte all'interno della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche sono considerate coerenti con il percorso formativo del Corso di Laurea: i crediti saranno attribuiti d'ufficio.

7. Lo studente può individuare le medesime attività anche al di fuori di quelle organizzate dalla Facoltà: in tale ipotesi, dovrà presentare istanza per l'attribuzione dei crediti alla Segreteria studenti, allegando la documentazione relativa all'attività svolta (attestato di partecipazione, qualifica dell'ente promotore, descrizione dell'attività, numero di ore, periodo in cui si è svolta l'attività, superamento della prova

finale). Il Consiglio valuta discrezionalmente e caso per caso ciascuna istanza, accogliendo solo quelle relative ad attività che ritenga strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e conformi alle norme di Ateneo sull'acquisizione di crediti liberi. Non sarà necessaria istanza qualora l'attività sia stata previamente accreditata dal Consiglio medesimo: in tal caso, i crediti saranno attribuiti d'ufficio.

8. Le attività formative accreditate sono pubblicate nel sito del Corso di Laurea al link https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_45.page e possono essere organizzate per un numero programmato di studenti.

9. Possono infine essere attribuiti crediti per l'attività lavorativa, sia come crediti liberi ovvero in sostituzione del tirocinio. In ogni caso, lo studente deve dimostrare, con apposita documentazione, che la sua mansione è coerente con il percorso formativo e con il livello di impiego di un laureato triennale.

Art. 6

Percorso formativo

1. Il Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione ha durata triennale.
2. Il percorso prevede:
 - a) 18 esami obbligatori per complessivi 135 CFU;
 - b) esami a scelta per 18 CFU;
 - c) laboratori per 12 CFU;
 - d) il tirocinio obbligatorio per 9 CFU;
 - e) la prova finale per 6 CFU.
3. Ciascun anno di corso si suddivide in due semestri. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto.
4. Il periodo didattico e l'orario di svolgimento delle lezioni, le date di esame e della prova finale sono stabiliti dal calendario didattico, approvato annualmente e consultabile sul sito istituzionale del corso al link [unica.it - Calendari e orari](https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_28.page).
5. Le attività didattiche si svolgono in presenza.

Il percorso formativo che prevede due indirizzi, uno erogato in modalità tradizionale e l'altro in modalità blended, è allegato al presente Regolamento (ALL.1 e ALL. 2) ed è disponibile sul sito web del CdS al seguente link https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_28.page.

Art. 7

Docenti del Corso

1. Sono docenti del Corso di Laurea tutti i professori, i ricercatori e i docenti a contratto che abbiano un incarico di insegnamento nel Corso di Laurea, ai sensi del Regolamento di Ateneo per gli incarichi di insegnamento e tutorato, nonché i docenti che, pur non avendo insegnamento, abbiano optato per l'afferenza al Corso di Laurea.
2. L'elenco dei docenti del Corso è pubblicizzato nel sito istituzionale del Corso di Laurea al link https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_26.page.

Art.

8

Programmazione degli accessi

1. Il Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione è ad accesso libero.

Art. 9

Requisiti e modalità dell'accesso

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso del diploma di scuola superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nonché di una adeguata preparazione iniziale.
2. Per iscriversi al CdL è obbligatorio sostenere una prova di verifica della preparazione iniziale; tale prova, denominata TOLC-SPS, è da considerarsi obbligatoria, ma non selettiva, in quanto volta essenzialmente alla verifica della preparazione iniziale. Il TOLC-SPS è composto da quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA) e si svolge sia in modalità TOLC@CASA che in modalità TOLC@UNIVERSITA'. I partecipanti devono iscriversi al TOLC-SPS seguendo le indicazioni e le scadenze pubblicate nella pagina Iscriverti del sito del Corso di Laurea, al link https://www.unica.it/unica/it/crs_2_67_72.page. Il test si compone di diverse sezioni, di seguito riportate, insieme all'indicazione delle soglie necessarie per il superamento della prova di verifica della preparazione iniziale:
 - ragionamento e linguaggio matematico;
 - comprensione del testo;
 - conoscenze acquisite.Le soglie minime per il superamento del test sono:
 - 4 punti per la sezione di logica, ragionamento e linguaggio matematico;
 - 5 punti per la sezione di comprensione del testo;
 - 5 punti per la sezione di conoscenze acquisite.
3. Possono essere esonerati dalla prova di verifica della preparazione iniziale:
 - a) coloro che sono già in possesso di una laurea



- b) coloro che intendono effettuare un passaggio di corso o un trasferimento da altro Ateneo se provenienti dalle Classi L-14, L-16, L-18, L-20, L-24, L-33, L-36 e LMG/01;
- c) lo studente/la studentessa rinunciatario/a o decaduto/a che ottenga la convalida di almeno due esami di profitto
- d) coloro che abbiano già sostenuto, negli ultimi 4 anni accademici, una prova TOLC CISIA (TOLC-E, B, F, S, I) o il TEST SPS.

4. Il mancato superamento del test non impedisce l'iscrizione al Corso di Laurea.

Gli studenti che non superano il test d'ingresso dovranno colmare i debiti con le seguenti modalità:

- debito nella sezione "Comprensione del testo": superamento dell'esame di Istituzioni di Diritto pubblico;
- debito nella sezione "Conoscenze acquisite": superamento dell'esame di Libertà e potere pubblico;
- debito nella sezione "ragionamento e linguaggio matematico": superamento dell'esame di Economia politica.

5. Ulteriori dettagli sulla prova, sulle modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, sul calendario delle prove e tutte le altre informazioni utili sono pubblicati nel sito web del Corso di Studio al link https://www.unica.it/unica/it/crs_2_67_72.page.

Art. 10

Iscrizione al Corso di Laurea

1. Le modalità, i termini e la documentazione da predisporre per la domanda di iscrizione alla prova di accesso sono indicati annualmente nel Manifesto generale degli studi dell'Università degli studi di Cagliari; l'entità delle tasse da versare è stabilita secondo il Regolamento per la contribuzione studentesca, emanato annualmente.

Link al Manifesto generale degli studi dell'Università degli studi di Cagliari:
<https://www.unica.it/it/manifesto-degli-studi>

Link al Regolamento per la contribuzione studentesca:
https://web.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss04.page

Art. 11

Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi

1. Lo studente iscritto al Corso di Laurea si intende iscritto all'anno successivo a seguito del pagamento della prima rata delle tasse, come indicato nel Regolamento per la contribuzione studentesca, entro i termini di scadenza ivi previsti e nel rispetto delle altre modalità indicate annualmente nel Manifesto generale degli studi.

2. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso delibera sulle istanze degli studenti che intendono trasferirsi al Corso in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione

da altro Corso di Laurea, dell'Ateneo di Cagliari o di altro Ateneo, chiedere abbreviazioni di carriera o l'autorizzazione per svolgere una parte del proprio percorso formativo in un altro Ateneo, italiano o straniero.

3. Ai fini del trasferimento e del passaggio al Corso, lo studente, contestualmente alla domanda di trasferimento o passaggio di corso, deve presentare istanza di convalida degli esami universitari già superati e di riconoscimento dei relativi crediti, allegando l'autocertificazione delle attività formative sostenute e, se richiesto dal Consiglio, anche i relativi programmi.

4. Il Consiglio verifica il possesso dei requisiti curricolari e riconosce il maggior numero di crediti possibile, in ragione dei programmi degli insegnamenti sostenuti. In base del numero dei crediti convalidati, il Consiglio delibera l'anno di corso al quale lo studente è ammesso.

Art. 12

Tirocini e Progetto “Tesi-tirocinio”

1. Il Corso di Laurea promuove e valorizza il costante rapporto tra studenti, docenti e territorio di riferimento: a tal fine, il piano di studi prevede il tirocinio obbligatorio.

2. La procedura relativa all'attivazione e allo svolgimento del tirocinio è pubblicizzata in apposita sezione del sito istituzionale del Corso di Laurea.

3. Gli studenti sono fortemente incoraggiati a svolgere il tirocinio presso uno fra i soggetti, pubblici o privati, con cui il Corso di Laurea, la Facoltà o l'Ateneo ha attivato apposite convenzioni. Possono altresì chiedere di attivare una nuova convenzione, proponendo un progetto di tirocinio. Il Tutor per i tirocini e il Coordinatore del Corso valutano la proposta e la sua coerenza con il progetto formativo del Corso.

4. Il Consiglio del Corso individua un tutor per ciascuno studente tirocinante, che ha il compito di valutare nel complesso la qualità formativa del tirocinio effettuato, alla luce della relazione del tutor della struttura ospitante, nonché della relazione dello studente.

5. Il tutor della struttura ospitante compilerà un giudizio di valutazione dell'attività svolta dal tirocinante e dei risultati conseguiti.

6. Non sono considerate attività di tirocinio i corsi seguiti a pagamento.

7. Gli studenti sono incoraggiati a preparare l'elaborato finale del percorso triennale nell'ambito del progetto TeTi (tesi-tirocinio). Esso consente di connettere e sintetizzare lo studio teorico sull'argomento scelto con l'esperienza e l'attività maturata durante il tirocinio ed i riscontri ricevuti nel corso di esso. Il docente supervisore aiuta lo studente a tracciare un progetto di elaborato finale coerente con l'esperienza di tirocinio, in modo che esso ne costituisca un approfondimento pratico e metodologico.

Maggiori informazioni sulla procedura tirocini sono consultabili al seguente link:
https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_41.page

Art. 13

Crediti formativi

1. L'apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è calcolato in crediti formativi universitari, articolati secondo quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento didattico d'Ateneo.
2. A ciascun credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. In particolare, nell'ambito di ciascuna attività formativa, ogni credito corrisponde a:
 - a) 6 ore di lezione frontale e 19 ore di studio individuale;
 - b) 25 ore di attività di tirocinio;
 - c) 25 ore di studio individuale per la preparazione della prova finale.

Art. 14

Propedeuticità

1. Non sono previste propedeuticità formali fra gli esami: è tuttavia fortemente raccomandato agli studenti di attenersi scrupolosamente alla sequenza degli esami indicate nel piano di studi.
2. Eventuali obblighi di propedeuticità tra gli insegnamenti saranno definiti in sede di programmazione annuale della didattica.

Art. 15

Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma fortemente consigliata.
2. I docenti possono rilevare le presenze per esigenze organizzative dell'attività didattica.
3. Ogni docente può inoltre stabilire autonomamente, nell'ambito del proprio corso di lezioni, attività di formazione per le quali è prevista una frequenza obbligatoria, secondo le modalità indicate nel Syllabus del relativo corso.

Il calendario lezioni è consultabile al link: https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_52.page

Art. 16

Conoscenza della lingua straniera

1. L'erogazione dell'insegnamento di Lingua inglese avviene a cura del Centro linguistico di Ateneo, nell'ambito del Progetto UNICA-CLA di cui al link [unica.it - Conoscenza lingua straniera](https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_52.page)



La verbalizzazione avverrà in un'unica soluzione e con voto, per 9 CFU, dopo il conseguimento del livello B2.

2. Per gli studenti iscritti fino all'A.A. 2018/2019 il sostenimento dell'esame Lingua Inglese continuerà secondo le consuete modalità: i criteri di valutazione delle certificazioni per le lingue straniere sono pubblicati al link unica.it - Conoscenza lingua straniera.

Art. 17

Verifiche del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento.
2. Lo studente in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica che si riferiscano a corsi di insegnamento conclusi.
3. Gli esami di profitto consistono in una prova di valutazione della preparazione dello studente sul programma ufficiale del corso e gli consentono l'acquisizione dei crediti corrispondenti.
4. La prova d'esame verte sugli argomenti oggetto del programma del corso, opportunamente divulgato, i cui contenuti devono essere presenti nel materiale didattico suggerito dal docente.
5. La prova d'esame può avere forma orale, scritta o mista, può comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la supervisione dei docenti e tenere conto, inoltre, di eventuali prove intermedie sostenute dallo studente durante il semestre.
6. Le modalità di svolgimento della prova d'esame e di valutazione della preparazione dello studente sono descritte, per ciascun insegnamento, nelle rispettive pagine disponibili attraverso il sito istituzionale dell'Ateneo, del Corso di Laurea e del docente.
7. La valutazione delle prove di esame è effettuata da una Commissione nominata a norma dell'art. 22 del Regolamento didattico d'Ateneo, ed è volta ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti, ai fini della prosecuzione della loro carriera accademica. Tali accertamenti, sempre individuali, hanno luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione, in rapporto con l'insegnamento o l'attività prevista e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
8. La valutazione finale è espressa con una votazione in trentesimi e per il superamento dell'esame è necessaria una votazione non inferiore a 18/30. La Commissione, all'unanimità, può attribuire la lode.
9. Non possono essere previsti appelli in deroga al calendario ufficiale, al fine di non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni, salvi eccezionali e comprovati motivi, su autorizzazione del Coordinatore del Corso di Laurea e con il consenso del docente interessato. Il calendario degli appelli è consultabile al link https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_53.page

10. Gli studenti ai quali manchi un solo esame per completare il proprio percorso di studio possono presentare istanza di appello straordinario per laureandi. L'istanza dev'essere presentata 40 giorni prima della sessione di laurea utile, via e-mail, alla segreteria studenti, al Coordinatore del CdS e al docente supervisore.

La relativa procedura è indicata in un'apposita sezione del sito istituzionale del Corso di Laurea al link https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_46.page.

L'istanza può essere accolta soltanto laddove risulti chiaramente che il lavoro è prossimo alla conclusione, entro i termini fissati per il deposito.

11. Ogni tipo di frode perpetrata nel corso dello svolgimento degli esami di profitto è perseguita con sanzioni disciplinari, salva la ricorrenza di altre e diverse forme di responsabilità.

Art. 18

Personalizzazione del piano di studi

1. Il Corso di Laurea ha un piano di studio statutario consultabile al link https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_28.page

2. La personalizzazione del percorso di studio avviene attraverso la scelta fra gli insegnamenti in alternativa, gli esami a scelta e i laboratori.

Art. 19

Mobilità internazionale

1. Il Corso di Laurea incoraggia gli studenti a trascorrere periodi di studio all'estero, attraverso i rapporti convenzionali di scambio attivati con Università straniere, secondo quanto disposto dall'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Gli studenti del Corso di Laurea, a norma dell'art. 30 del Regolamento carriera studenti, possono recarsi presso Istituzioni universitarie internazionali per:

- a) frequentare attività formative e sostenere le relative prove d'esame;
- b) preparare l'elaborato finale;
- c) svolgere attività di tirocinio.

3. Il Consiglio di Corso cura la razionalizzazione delle procedure di riconoscimento delle attività svolte o da svolgere all'estero, assicura la qualità delle esperienze di mobilità studentesca e garantisce la puntuale riferibilità della responsabilità del relativo procedimento amministrativo, anche allo scopo di rendere effettivi gli accordi di scambio con le Università straniere.

4. A tali fini, il Consiglio di Corso delega la Commissione mobilità internazionale del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nominata dal Consiglio di Dipartimento fra i docenti che ne sono membri e presieduta dal referente Erasmus.
5. La Commissione svolge le funzioni determinate dall'art. 30 del Regolamento carriere studenti e dall'art. 44, comma d), dello Statuto, in coerenza con il progetto formativo previsto dal presente Regolamento.
6. Nell'assegnazione delle sedi agli studenti e nella predisposizione e approvazione del Learning agreement, la Commissione tiene conto delle specificità del Corso e della coerenza con il suo percorso formativo.
7. Nel caso in cui lo studente scelga di preparare l'elaborato finale nel corso della sua esperienza all'estero, spetta alla Commissione valutare tale attività. Essa attribuisce allo studente i due terzi dei crediti previsti dall'ordinamento per la prova finale, che restano distinti da quelli previsti per la valutazione dell'elaborato. La Segreteria studenti è autorizzata ad attribuire allo studente interessato i relativi crediti; la Commissione di Laurea attribuisce, eventualmente, i crediti di sua competenza.
8. La Commissione Mobilità internazionale trasmette, entro il mese di settembre, una relazione al Consiglio di Corso di Laurea, con la quale fornisce tutte le informazioni relative alla mobilità internazionale, ai fini della compilazione del Rapporto annuale di riesame, del Rapporto di riesame ciclico del Corso di Laurea e della SUA.
9. La gestione delle attività e degli adempimenti relativi alle procedure di mobilità internazionale sono competenza degli uffici del Settore mobilità studentesca ed attività relative ai programmi di scambio dell'Ateneo (ISMOKA) e dell'ufficio della Segreteria per la mobilità internazionale (sportello Erasmus) della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche.

Art. 20

Riconoscimento di crediti per abilità professionali

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 D.M. 270/04, possono essere riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea crediti formativi derivanti da conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è pari a 12 complessivamente tra corsi di I livello e di II livello. Il riconoscimento sarà effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
2. Le relative istanze sono presentate alla Segreteria studenti, la quale, dopo aver istruito la pratica, le trasmette al Consiglio di Corso. All'istanza va allegata una dichiarazione del datore di lavoro nella quale sia indicata la durata temporale dell'impiego, le mansioni e l'impegno effettivo giornaliero

Art. 21

Orientamento e tutorato

1. Gli studenti possono avvalersi di un servizio di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, che facilita la conoscenza delle opportunità loro offerte, anche in ambito internazionale, allo scopo di rendere il percorso di studio più puntuale e proficuo. Per maggiori informazioni sul servizio di orientamento consultare il sito web della Facoltà al link https://web.unica.it/unica/it/ac_scienzeecopolit_mc6.page.
2. Il Corso di Laurea individua, inoltre, tutors tra i propri docenti, che accompagnano gli studenti durante il percorso formativo e rispondono alle loro esigenze specifiche.
3. È altresì nominato un tutor per i tirocini, col compito di promuovere e attivare convenzioni, valutare le domande di tirocinio presentate dagli studenti, in particolare sotto il profilo dell'adeguatezza degli obiettivi formativi, e fornire informazioni relative alle modalità di predisposizione delle stesse.
4. Può essere nominato un tutor per gli studenti con particolari esigenze, con la specifica competenza sulle istanze di studenti disabili fisici, psichici, DSA, BES, studenti lavoratori, studenti genitori.
5. Il Corso di Laurea individua, infine, il tutor per l'orientamento, che, insieme allo studente per l'orientamento, si occupa di organizzare iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita.
6. L'elenco dei docenti tutors è consultabile presso l'apposita pagina del sito istituzionale del Corso di Laurea al seguente link: https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_15.page.

Art. 22

Prova finale

1. La prova finale consiste nella redazione di un elaborato breve, di circa 30 pagine, riguardante un argomento attinente ad un esame sostenuto durante il percorso di Laurea, sotto la supervisione di un docente di cui si è sostenuto il relativo esame e che rientri nell'offerta formativa come di base, caratterizzante, affine o integrativo.
2. Il testo, pur non dovendo presentare particolare originalità, deve tuttavia essere esito del lavoro dello studente, senza alcuna riproduzione, nemmeno parziale, di scritti già esistenti.
3. Per essere ammessi all'esame di laurea occorre aver superato con esito positivo gli esami degli insegnamenti previsti dal piano di studi e completato le altre attività formative ivi previste, avendo conseguito i relativi crediti, comprese quelle relative alla preparazione della prova finale.
4. Il deposito della relazione, ai fini della discussione, avviene solo previa approvazione del supervisore.
5. Su autorizzazione esplicita del Consiglio di Corso, e se deliberato dagli organi accademici, la Laurea potrà essere conseguita anche in anticipo rispetto alla prima sessione di Laurea utile prevista dal piano di studi.



6. Le prove finali si svolgono negli appelli fissati con calendario didattico approvato dalla Facoltà e dal Dipartimento, consultabile al seguente link https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_54.page.
7. La prova finale sarà valutata da una Commissione di laurea, composta da un minimo di 5 a un massimo di 11 docenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento carriere studenti.
8. Ai fini dell'attribuzione del voto di laurea, la Commissione si serve della media ponderata, calcolata dalla Segreteria studenti sulla base dei voti conseguiti dallo studente durante il suo percorso e attribuendo al 30 e lode il valore di 31/30 e con l'eliminazione del voto più basso fino a 9 CFU.
9. Il voto di laurea è ottenuto aggiungendo alla media ponderata da 0 a 7 punti, di cui:
 - a) da 0 a 3 punti per i tempi di Laurea:
 - 3 punti a chi si laurea in corso nella sessione di-luglio o ottobre;
 - 2 punti a chi si laurea nelle sessioni di dicembre, febbraio o aprile;
 - 1 punto a chi si laurea un anno fuori corso;
 - 0 punti a chi si laurea oltre il primo anno fuori corso;
 - b) da 0 a 2 punti per la carriera universitaria: 2 punti nel caso di base di laurea dal 101 al 110 o superiore; 1 punto nel caso di base di laurea da 90 a 100; 0 punti nel caso di base di laurea da 66 a 89;
 - c) da 0 a 2 punti per la relazione, tenuto conto della valutazione del supervisore;
 - d) la Commissione aggiunge 1 punto a tutti gli studenti che hanno effettuato un'esperienza di studio all'estero della durata di almeno tre mesi, abbiano conseguito il numero minimo di crediti previsti e non sono incorsi in alcuna nota di demerito. La presente disposizione non si applica alle esperienze effettuate da remoto in Italia, salvi particolari casi, valutati dalla Commissione di Laurea, alla luce dell'istruttoria svolta dalla Commissione internazionalizzazione del Dipartimento.
10. Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti.
11. La Commissione, rilevato il valore scientifico dell'elaborato, all'unanimità, può attribuire la lode.
12. Il riconoscimento del lavoro di preparazione dell'elaborato finale svolto tramite i programmi di mobilità internazionale avviene secondo le procedure previste dall'art. 19 del presente Regolamento.
13. Alla prova finale sono attribuiti 6 crediti.
14. Lo studente si assume la responsabilità civile e penale connessa al plagio di opere altrui nella redazione della tesi, nonché alla falsa dichiarazione di paternità del lavoro. Nei casi di plagio o di falso, il Consiglio di Corso si attiva, anche a posteriori rispetto alla Laurea, ai fini dell'azione in sede civile e penale e dell'annullamento in autotutela amministrativa.

Maggiori informazioni sulla prova finale sono disponibili al seguente link:
https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_46.page

Art. 23

Valutazione delle attività didattiche

1. Il Corso di Laurea promuove e sostiene la qualità e i processi di valutazione e monitoraggio della didattica, nonché lo sviluppo di modalità didattiche innovative.
2. La ricognizione sull'efficacia del processo formativo percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e al Corso di Laurea nel suo complesso, è svolta periodicamente, attraverso l'analisi dei questionari di valutazione della didattica compilati online dagli studenti per ciascun insegnamento. In particolare, sono oggetto di valutazione:
 - a) il rapporto tra crediti e carico di studio e l'adeguatezza del materiale didattico di ciascun insegnamento;
 - b) la docenza nel suo complesso;
 - c) l'interesse per la disciplina e la soddisfazione rispetto al docente.I risultati della valutazione vengono discussi in Consiglio e pubblicati nel sito del CdS al link https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_64.page.

Art. 24

Assicurazione della qualità

1. Il Corso di Laurea adotta un sistema di assicurazione della qualità (AQ) conforme alle buone pratiche in tale ambito e ai documenti ufficiali dell'Ateneo. Tale sistema è puntualmente descritto nel Documento di assicurazione della qualità, disponibile in apposita sezione del sito istituzionale del Corso di Laurea al link https://web.unica.it/unica/it/crs_2_67_57.page.

Art. 25

Trasparenza. Modalità di trasmissione delle informazioni agli studenti

1. Il Corso di Laurea fa propri i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
2. Il sito istituzionale del Corso di Laurea è lo strumento con cui prevalentemente le informazioni sono trasmesse agli studenti. Sul sito sono consultabili:
 - a) i regolamenti per il funzionamento del Corso di Laurea;
 - b) il piano di studio;
 - c) i programmi degli insegnamenti;
 - d) il calendario delle lezioni;

- e) i calendari e gli orari degli appelli d'esame e di Laurea;
- f) le informazioni sui docenti e sugli insegnamenti;
- g) i resoconti delle sedute del Consiglio di Corso;
- h) le informazioni relative ad eventi specifici di interesse per gli studenti e ogni altra informazione di interesse per gli studenti del Corso.

In aggiunta, sul sito possono essere pubblicati:

- a) informazioni generali;
 - b) avvisi;
 - c) modulistica;
 - d) materiale didattico relativo agli insegnamenti;
 - e) altre informazioni utili, a giudizio del Coordinatore o di persona da lui delegata.
4. Il Consiglio nomina un referente per sito, comunicazione e trasparenza, con la funzione di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia e di supervisionare sulla chiarezza e la completezza del sito del Corso di Laurea.
5. Il Consiglio di Corso può autorizzare il referente per sito, comunicazione e trasparenza ad utilizzare le pagine social-media per la promozione delle attività del Corso di Laurea.

Art. 26

Diploma supplement

1. Ai sensi della normativa vigente, l'Università rilascia, a richiesta, come supplemento al diploma di Laurea, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 27

Contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio

1. Secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022, attuativo della Legge n. 33 del 12 aprile 2022, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", a partire dall'Anno Accademico 2022/2023, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai diversi livelli della istruzione universitaria, è prevista la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore all'interno dello stesso Ateneo oppure appartenenti ad Atenei, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, anche esteri.



2. Nel caso di contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio, qualora lo studente abbia già maturato CFU nel corso di prima iscrizione, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento delle attività formative svolte; nel caso di attività formative mutate, il riconoscimento è concesso automaticamente.
3. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un Corso di Studio, il CdS facilita la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 28

Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti, allo Statuto dell'Università, al Regolamento didattico d'Ateneo, al Regolamento carriere amministrative degli studenti e ad ogni altra delibera degli organi accademici competenti.